



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Marcello Testaquatra Presidente rel.

dott. Calogero D. Cammarata Giudice

dott.ssa Rossella Vittorini Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 65/2018 R.G. promosso da
nato a – Kaduna State Nigeria, il , rappresentato e difeso
dall’Avv. Carmelo Mirisciotti, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di
protezione internazionale reso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Siracusa-sez. di Enna, notificato il 13.12.2017.

Ritenuto che il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento della Commissione Territoriale
che aveva rigettato la richiesta protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento dell’asilo
costituzionale, in subordine lo status di rifugiato e, in ulteriore subordine, la protezione sussidiaria
(all’udienza del 17.4.2019 il difensore ha chiesto anche la protezione per motivi umanitari o per
gravi motivi umanitari);

considerato che il Ministero dell’Interno non si è costituito, sebbene regolarmente evocato in
giudizio;

visti gli artt. 2, 3, 5 e 14 del D.L.vo 251/2007;



ritenuto che, con riferimento all'onere probatorio gravante sulla parte, il D.L.vo. n. 251/2007, all'art. 3, prevede che, ai fini dell'attribuzione della protezione sussidiaria, come pure del riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda mentre, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile;

considerato che l'onere probatorio gravante sulla parte riceve un'attenuazione in quanto per il ricorrente è sufficiente provare anche in via indiziaria la "*credibilità dei fatti da esso segnalati*" mentre deve ritenersi che lo stesso non possa limitarsi ad un racconto generico e stereotipato (cfr. Cass. Civ. , n. 14157/2016 e n.16361/2016);

ritenuto che le dichiarazioni del richiedente devono, pertanto, scrutinarsi secondo i parametri normativi tipizzati dianzi richiamati e non altrimenti sostituibili i quali impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, *fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici*;

ritenuto che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerti dal citato art. 3 del D.L.vo 251/2007 dianzi citati e incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda;

ritenuto che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio a proposito della situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente, previsto dall'art. 8 del D. Lgs 25/2008, presuppone la credibilità e plausibilità del racconto della sua vicenda personale (cfr. Cass. Civ. 2018 n. 13858);

considerato che ai fini dell'esame della domanda di protezione possono valutarsi le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione alla Commissione in data 29.5.2017, oltre a quelle rese all'udienza del 15.3.2019;



ritenuto che il ricorrente in sede di audizione resa alla Commissione ha riferito, in sintesi e per quanto di interesse, di essere cittadino nigeriano nato a nello stato di Kaduna, di avere vissuto e studiato in Nigeria fino all'Università, di essersi laureato in chimica industriale, di avere vissuto con il padre dopo la separazione dei suoi genitori, di avere lasciato il suo Paese dopo i fatti verificatisi nel suo villaggio nel marzo del 2014 in seguito ad un'irruzione dei "Fulani" durante la quale il padre ed il fratello sarebbero stati uccisi;

rilevato che la Commissione ha rigettato l'istanza di protezione ritenendo il racconto generico sulle dinamiche delle vicende accadute e sul conflitto tra gli igbo ed i fulani, riferendo, comunque, il ricorrente di avere subito un attacco nel suo villaggio all'inizio della meta del mese di marzo del 2014, attacco che aveva distrutto completamente la sua abitazione (circostanza ribadita all'udienza del 15.3.2019);

rilevato che il ricorrente evidenziava il timore di insicurezza del suo Paese e di potere fare la fine del padre e del fratello;

rilevato, inoltre, che il ricorrente ha narrato di essere arrivato in Italia il 23.10.2016, dopo essere stato, prima in Niger e, poi, in Libia per circa un anno;

considerato che già alla stregua di quanto narrato dal ricorrente non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato atteso che non è stato prospettato alcun rischio o pericolo di subire forme di persecuzione per motivi di razza, di religione, per motivi politici o in ragione dell'appartenenza ad un gruppo sociale;

considerato, per converso, che alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, appare credibile la provenienza dello stesso dallo Stato di Kaduna situato nella parte centro-nord della Nigeria, non avendo dubitato neppure la Commissione della dichiarata provenienza, ed avendo, nel complesso, reso il ricorrente dichiarazioni credibili, con particolare riferimento ai fatti del 16.3.2014 che hanno determinato la morte del padre e del fratello del ricorrente e sul percorso di studi all'Università di Ambrose All University ad Ekpoma (ove effettivamente sussiste il corso di chimica industriale);

che, al riguardo, dalle fonti reperite ([www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Massacro-in Nigeria-attaccati-tre-villaggi-100-morti](http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Massacro-in-Nigeria-attaccati-tre-villaggi-100-morti)) emerge che effettivamente il 16.3.2014 almeno 100 persone sono morte in un attacco simultaneo in tre località della Nigeria, tra cui il villaggio di origine del ricorrente, attacco sferrato da uomini armati islamisti di etnia fulani;



che, nell'occasione, il gruppo armato, composto da una quarantina di persone, è entrato in azione all'alba sorprendendo le vittime nel sonno, avendo agito anche 24 ore prima attaccando altri 3 villaggi sempre nello Stato di Kaduna;

ritenuto che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. sent. Elgafaji 17/02/2009, Diakité 30/01/2014), la situazione di violenza generalizzata rilevante ex art. 14, lett. c) del d.lgs 251/07 deve essere riscontrata nella specifica regione di provenienza, alla luce di ben precisi indici di pericolosità quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata;

considerato che dal tenore generale del rapporto Easo sulla Nigeria del novembre 2018 emerge in primo luogo che l'andamento della sicurezza nello Stato di Kaduna è simile a quello degli Stati della zona del Centro-Nord dove sono avvertite da tempo le maggiori criticità per la presenza dei pastori di etnia fulani;

che, infatti, nel 2015, il Global Terrorism Index (GTI, Indice del terrorismo globale) ha classificato gli «estremisti Fulani» come il quarto gruppo militante più feroce al mondo;

che, tuttavia, come osservato in precedenza, il rapporto del GTI rileva anche che il numero di estremisti Fulani è solo «un piccolo sottogruppo [che] perpetra attentati»;

che il Global Terrorism Index 2017 ha riferito che «gli estremisti Fulani hanno compiuto più attentati e sono stati responsabili di un maggior numero di morti rispetto a Boko Haram nel 2016»;

che l'International Crisis Group osserva che a partire dall'escalation di violenza nel gennaio 2018 circa 300 000 persone hanno abbandonato le loro abitazioni e più di 1.300 persone sono state uccise;

che, inoltre, il conflitto tra agricoltori e pastori ha causato «un numero di vittime sei volte maggiore rispetto all'insurrezione di Boko Haram»;

che, secondo Christian Solidarity Worldwide (CSW, Solidarietà cristiana nel mondo), nel 2015, 2016 e 2017 i militanti hanno ucciso più uomini, donne e bambini di Boko Haram;

che, peraltro, con la riduzione dell'insurrezione di Boko Haram, il conflitto tra pastori nomadi e comunità agrarie sedentarie è aumentato in frequenza, intensità, complessità e portata geografica. Come già indicato in precedenza, il conflitto ha causato 1.300 morti nei primi sei mesi del 2018, sei volte il numero di persone uccise da Boko Haram. Secondo l'International Crisis



Group, tre fattori sono responsabili dell'escalation: la scarsa risposta del governo alle richieste di soccorso e la mancata punizione dei responsabili degli attentati nel passato; l'ascesa delle milizie etniche aggravata dal clima di impunità e l'aggravarsi delle tensioni nelle relazioni tra pastori e agricoltori a seguito delle nuove leggi che vietano il pascolo aperto negli stati di Benue e Taraba;

che dal medesimo rapporto emerge anche uno stato di insicurezza anche per ciò che attiene alla viabilità proprio nello Stato di Kaduna ove, in particolare, l'autostrada Birnin-Gwani Kaduna è famosa per gli incidenti con rapimenti degli estremisti fulani;

che anche il numero di incidenti mortali nello Stato di Kaduna appare di rilievo atteso che nel periodo ottobre 2017- ottobre 2018 si sono riscontrati 77 episodi con 222 vittime, di cui 35 episodi contro i civili con 181 vittime;

che anche nel più recente passato la criticità della situazione nello Stato di Kaduna non appare migliorata atteso che dalle fonti consultate da febbraio a marzo del 2019 sempre nello Stato di Kaduna si sono registrati oltre 130 morti e 10.000 sfollati a causa dei pastori fulani, con distruzione di 150 abitazioni, non sembrando che le autorità nigeriane, in tale contesto di violenza, siano in grado di fornire una risposta adeguata per fermare l'ondata di violenze (cfr. SIR Agenzia di informazione, articolo del 22.3.2019);

ritenuto, che avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in relazione all'attuale contesto socio-politico dello Stato nigeriano di Kaduna, di provenienza del ricorrente, risulta che nel predetto Stato, sia in atto una sorta di conflitto armato ed esista una condizione di violenza generalizzata tale da costituire una seria minaccia alla vita dei civili attesa la presenza di un generalizzato disordine interno caratterizzato da un livello di violenza tale da determinare pericolo grave per l'incolumità personale dello stesso richiedente (che già nel 2014, come sopra detto, sempre a causa di un'irruzione dei pastori fulani nel suo villaggio aveva subito la morte dei familiari sopra citati e la distruzione della sua abitazione);

considerata l'impossibilità, allo stato, di garantire un rientro nel paese di origine in condizioni di accettabile sicurezza e salvaguardia per l'incolumità individuale del ricorrente, come può evincersi dal superiore rapporto EASO del novembre 2018 dal cui tenore generale emerge, come detto, che la situazione dello Stato di Kaduna è caratterizzata da una grave e diffusa situazione di insicurezza;

ritenuto che, in ragione di quanto sopra osservato, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria è fondata in quanto, nei confronti del ricorrente, vi sono giustificati motivi per ritenere che, in caso di rientro nello Stato di Kaduna, lo stesso correrebbe il rischio effettivo di subire un



danno grave attesa la precaria ed instabile condizione di sicurezza nelle zone centro - settentrionali della Nigeria dove si trova lo Stato di provenienza del ricorrente;

ritenuto che, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di protezione sussidiaria, non sussistendo causa di esclusione di cui all'art. 16 D.L.vo 251/2007, deve essere accolta, rimanendo assorbite nel detto accoglimento le ulteriori domande presentate dal ricorrente;

ritenuto che nulla deve disporsi sulle spese atteso che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per cui si dovrebbe disporre la condanna in favore della stessa Pubblica Amministrazione;

P.Q.M.

Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato proposta da xxxxx Success Ehikioha.

Riconosce al ricorrente, xxxxx

Nigeria, lo status di persona avente diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt.

14 e ss. del D.L.vo 251/2007.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2019.

Il Presidente est.

Dott. Marcello Testaquatra

